



COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Prov. Di Lecce - L.go San. Marco - 73010 Caprarica di Lecce -
tel. 0832-825489 - fax 0832-825561 - n. verde 800-259728
C.F. 80010610758 – P.I. 03355100755

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 18 DEL 07/06/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE NELL'AMBITO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE URBANISTICA AL P.U.G. PER REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA NON CONFORME ALLE PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 10 - 11 - 18 - 19 DEL DPR 327/2001 E ART. 12 DELLA L.R. PUGLIA N. 03/2005. APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

L'anno **2022**, addì **7** del mese di **giugno**, alle ore **17:30** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta Pubblica di 1^{ao} convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i signori consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
GRECO Paolo	Sì	
CONTE Salvatore	Sì	
FINGI Michele		Sì
CONTE Anna Oronza	Sì	
CUCURACHI Mario	Sì	
DELLE DONNE Giuseppe	Sì	
PERRONE Vincenzo	Sì	
ZECCA Marcello	Sì	
CUCURACHI Noemi	Sì	
TURCO Maria Antonietta	Sì	
VERRI Katia	Sì	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza IL PRESIDENTE Paolo GRECO.
Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Patrizia PAGLIARA.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica.

Data 06/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Renato INNOCENTE

Il Sindaco presenta il punto n. 4 all'ordine del giorno. La presente proposta di deliberazione conduce alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel progetto di realizzazione in project financing di un impianto crematorio nel cimitero comunale di Caprarica. Si appone il visto preordinato all'esproprio dell'area privata necessario alla realizzazione dell'intervento per la durata di 5 anni entro i quali potrà essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Interviene la Consiglieria Turco, che dichiara di volersi astenere dalla votazione

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “ e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la L.R. Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e (...) omissis”
- la L.R. Puglia 11 maggio 2001, n. 13 recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”

PREMESSO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2021 è stata approvata la relazione ex art. 34, comma 20, Decreto-Legge n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ing. Renato Innocente, relativamente alla “Realizzazione in regime di concessione nell'ambito delle forme di partenariato pubblico-privato (art. 183 del D. Lgs n. 50/2016) dei LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE”;
- lo studio di fattibilità tecnica economica è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25.11.2021

VISTI

- l'art 14, 15 e 16 della L.R. n. 13/2001 e s.m.i.;
- l'art 10 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
- gli art. 14 e ss. della L. 241/90, come modificati dal D.Lgs. 127/2016;
- l'art 187 comma 15 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che, per la parte di interesse, testualmente recita: “..... omissis Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato”
- l'art 27 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che, per la parte di interesse, testualmente recita:
 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
1-bis.omissis.
 2.omissis.
 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate

dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'articolo 14-bis, comma 3 e 5 e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità.

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza.omissis.....

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

CONSIDERATO CHE:

- in data 24.03.2021, al prot n. 2035, è stata acquisita agli atti del Comune la proposta di Partenariato Pubblico Privato - Project Financing, presentata dalla proponente SAIE SRL con sede in Via Manzoni 57, CASCIAGO VA, P. Iva 00511040123, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016, per la realizzazione e gestione dell'opera pubblica di cui trattasi;
- con delibera di C.C. n. 22 del 10.06.2021, si è proceduto ad aggiornare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inserendo l'opera pubblica di cui trattasi, per un investimento di € 3.643.979,97,
- la proposta presentata dalla società SAIE Srl è stata riscontrata con la nota comunale prot. n. 3364 del 25.05.2021 con la quale sono state richieste modifiche ed aggiustamenti al progetto pervenuto;
- con nota acclarata al prot. n. 4725 del 26.07.2021, la società SAIE srl ha recepito in parte le modifiche richieste e, per quelle non recepite, ha conseguentemente controdedotto;
- con la stessa nota sono stati trasmessi i seguenti elaborati grafici costituenti lo studio di fattibilità tecnica – economica del progetto:

Nome	^	Data di modifica
 CONVENZIONE CAPRARICA DI LECCE - Luglio 2021 - Rev. 1.pdf.p7m		8 ottobre 2021, 10:10
 dich. requisiti.pdf.p7m		8 ottobre 2021, 10:10
 SFTE - EG.01_Inquadramento_Territoriale_Urbanistico_Catastale.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:35
 SFTE - EG.02_Vincoli.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:36
 SFTE - EG.03_Planimetria_Generale.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:37
 SFTE - EG.04_Fabbricato_Pianta_Sezioni_Prospetti.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:37
 SFTE - EG.05_Rendering.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:38
 SFTE - EL.00_Elenco_Elaborati.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:38
 SFTE - REL.01_Relazione_Illustrativa_Generale.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:39
 SFTE - REL.02_Relazione_Tecnica_Rev01.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:39
 SFTE - REL.03_Studio_Prefattibilita_Ambientale.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:40
 SFTE - REL.04_Relazione_Geologica_Idrogeologica_Sismica_compressed.pdf.p7m.p7m.p7m		22 luglio 2021, 12:08
 SFTE - REL.05_Relazione_Impatto_Archeologico.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:40
 SFTE - REL.06_Piano_Particolare_Esproprio.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:41
 SFTE - REL.07_Capitolato_Prest_Parte-01_Opere_Edili_Rev01.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:42
 SFTE - REL.08_Capitolato_Prest_Parte-02_Imp_Cremazione.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:42
 SFTE - REL.09_Prime_Indic_Stesura_PSC.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:43
 SFTE--REL.10_Calcolo_Sommario_Spesa_QTE_Rev01.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:43
 SFTE--REL.11_Cronoprogramma_Intervento.pdf.p7m		22 luglio 2021, 11:44

- che complessivamente il progetto è conforme agli indirizzi ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale per una nuova e più efficiente gestione dei servizi pubblici locali, connessi alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico descritti nella relazione citata;

- l'Amministrazione Comunale, con la realizzazione dell'impianto crematorio proposto, intende perseguire da un lato l'intento sociale di soddisfare la sempre maggiore richiesta dei cittadini di una forma di sepoltura, per sé ed i propri cari, che utilizzi la forma della cremazione della salma, dall'altro l'esigenza della Pubblica Amministrazione di alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare nei cimiteri comunali nei prossimi anni, con il conseguente minor utilizzo del territorio e risparmio di risorse economiche pubbliche, infine offrire tali servizi in un ambito intercomunale;

CONSIDERATO, altresì,

- che la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 riconosce il diritto ai cittadini di ricorrere alla cremazione, sia di destinare liberamente le ceneri ai familiari per la conservazione fuori dai cimiteri o per la dispersione in natura. Secondo la stessa legge, la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private dovrà avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro e sarà vietata nei centri abitati;
- che il rito della cremazione consiste nel procedimento di riduzione in cenere di una salma utilizzando un impianto termico idoneo; le ceneri vengono raccolte in un'urna e consegnate ai familiari per la sepoltura;
- che, come meglio specificato nello schema di convenzione allegato alla proposta, il Concessionario si attiverà, con onere a proprio carico, presso Organi ed Enti competenti, ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente, ponendo in essere a proprie spese tutte le attività a tal fine strumentale, nel rispetto di quanto stabilito nel Cronoprogramma;
- che l'area oggetto di intervento dovrà essere acquisita a cura e spese del concessionario;

RILEVATO che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto crematorio è adiacente al cimitero comunale, all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, ricadente urbanisticamente in zona agricola, e che pertanto l'opera è da considerarsi in variante puntuale allo strumento urbanistico vigente (Piano Urbanistico Generale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2011);

CONSIDERATO che:

- occorre di fatto procedere alla modifica con ampliamento del perimetro del cimitero comunale;
- appare pertanto necessario modificare la destinazione di zona urbanistica dell'area in oggetto, attualmente Zona E1 "Zona agricola produttiva normale", in Zona F1 "Attrezzature cimiteriali";

RITENUTO, pertanto, di procedere a variare la destinazione urbanistica dell'area mediante una variante puntuale al P.U.G. vigente con le procedure di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e all'art. 14, 15, 16 della L.R. n. 13/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che:

- tale nuova previsione urbanistica di Piano rimane finalizzata alla realizzazione di un impianto crematorio che a tutti gli effetti rientra tra i servizi cimiteriali;
- con questa nuova previsione urbanistica, il Comune di Caprarica di Lecce intende affermare l'interesse di pubblica utilità dell'intervento proposto in quanto la realizzazione di un impianto crematorio soddisfa la richiesta, in forte crescita dei cittadini, di una forma di sepoltura che si basa proprio sulla cremazione della Salma e dall'altro alleggerire il carico di manufatti cimiteriali da realizzare nei Cimiteri Comunali nei prossimi anni.

DATO ATTO

- che con delibera di C.C. n. 50 del 25.11.2021 è stata adottata la relativa variante urbanistica di tipo puntuale al vigente Piano Urbanistico Generale, con le procedure ed ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e all'art. 14, 15, 16 della L.R. n. 13/2001 e s.m.i., demandando al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Caprarica di Lecce, l'indizione di conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri urbanistico, paesaggistico, idrogeologico, necessari alla approvazione definitiva del progetto
- che, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da Amministrazioni/Enti, è stata indetta conferenza dei servizi invitando gli stessi a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il 18.01.2022;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 18.01.2022, con cui si è concluso positivamente il procedimento, con successiva e conseguente adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990;

DATO ATTO

- che all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, si è constatata sia la presenza di espliciti pareri favorevoli, sia l'assenza della espressione di pareri contrari, sia l'assenza di ulteriori richieste istruttorie per quanto attiene i profili inerenti la variazione degli strumenti urbanistici vigenti riguardanti l'opera pubblica di cui trattasi;
- che le "condizioni" e "prescrizioni" indicate nei rispettivi pareri, nulla osta, dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'approvazione del progetto di variante urbanistica, sono da sviluppare nella fase esecutiva della progettazione;
- che si intendono inoltre compresi gli atti di assenso formati ai sensi dell'art. 14-bis comma 4, della L.241/90
- che successivamente alla scadenza dei termini fissati per l'acquisizione dei pareri sono pervenuti i seguenti ulteriori atti di assenso:
 - parere positivo della società 2i Retegas SpA prot. n. 7360 del 19.01.2022 in allegato alla presente;
 - nota regione Puglia sezione urbanistica – prot. n. 1039 del 28.01.2022 sull'assenza di usi civici gravanti sulle aree oggetto di esecuzione dell'opera pubblica;
- in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, determina dirigenziale n. 43 del 18.05.2022 dell'Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca nella qualità di Autorità Competente, di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, nonché al parere di cui al verbale della Commissione Paesaggio integrata con Esperto VAS conclusivo del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. denominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la L. R. Puglia 07/10/2009, n. 20 avente ad oggetto "Norme per la pianificazione paesaggistica";

CONSIDERATO che in base all'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016, l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia e che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione del citato progetto è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici;

CONSIDERATO che in base all'art. 14 bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove necessario, in relazione alla particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della suddetta legge;

VISTO che con determina dirigenziale n. 252 del 20.05.2022 è stata adottata, ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti e di considerare acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i., *"la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"*;

VISTO inoltre il provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce n. 47 del 1.06.2022 con il quale ha individuato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, c. 1, della L. R. n. 34/2008, quali luoghi idonei per la localizzazione di forni crematori, le aree cimiteriali del Comune di Caprarica di Lecce e demandato allo stesso l'attività di controllo sull'iter delle autorizzazioni di carattere urbanistico edilizio ex D.P.R. n. 380/2001, l'attività di controllo sulla gestione dei forni crematori, con riferimento al rispetto del Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015 "Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione" e con riferimento al rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, che sarà rilasciata dall'autorità competente Provincia di Lecce, previa specifica istanza opportunamente documentata;

DATO ATTO

- che la determina dirigenziale n. 252 del 20.05.2022 è stata pubblicata sul sito istituzionale in data 20.05.2022

affinché chiunque potesse presentare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990;

- che, nei termini fissati di legge, non è intervenuta alcuna osservazione in merito;

TENUTO CONTO

- che, ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.P.R. 327/2001, *se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico;*
- che, ai sensi dell'art. 10, c. 2 del DPR 327/2001, *il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, c. 2 e seguenti del D.P.R. 327/2001;*
- che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DPR 327/2001 un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando *diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità;*
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 39 del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO

- che per la realizzazione dell'opera pubblica è necessario acquisire le aree interessate dall'intervento al patrimonio indisponibile del Comune di Caprarica di Lecce attraverso le procedure espropriative previste dalla vigente legislazione in materia e che i costi per tali procedure sono stati preventivamente quantificati nel piano particellare di esproprio facente parte del progetto di cui trattasi;
- che ai sensi dell'art. 11, c. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001, dopo un'accurata ricognizione ed individuazione dei proprietari delle aree interessate dall'intervento sulle quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, è stato inviato agli stessi l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo, relativa all'adozione della variante al piano urbanistico per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della Deliberazione di Consiglio Comunale;
- che si è provveduto a notificare a tutti i soggetti interessati dalle procedure espropriative copia del progetto comprensivo del piano particellare delle aree oggetto di esproprio;
- che nei successivi trenta giorni, così come previsto dall'art. 11, c. 2 del D.P.R. 327/2001 richiamato nel succitato avviso dell'avvio del procedimento inviato ai soggetti interessati, è pervenuta osservazione in merito da parte della ditta Greco Paola con nota acclarata al prot. n. 2376 del 12.04.2022 con la quale chiede al comune di Caprarica di Lecce di astenersi dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per non aver considerato:
 - a) ubicazione dell'opera rispetto alle abitazioni esistenti;
 - b) ubicazione dell'edificio ex scuola media a 400 mt e villa comunale a 500 mt dal luogo dove dovrà sorgere la struttura
 - c) area *“classificata agricola di pregio nonché in parte di salvaguardia e di interesse ambientale”* su cui insiste attività agricola per la produzione di beni e prodotti fortemente caratterizzanti il territorio (pantumazione di ulivi resistenti alla xylella)
 - d) eccessive aree destinate a viabilità;
 - e) distruzione di attività imprenditoriale agricola insistente sull'area
- che le osservazioni pervenute vanno tutte disattese in quanto l'ubicazione di dette strutture deve essere posta a distanza superiore a 200 mt dal centro abitato e deve essere raggiungibile da una rete stradale agevole e di facile scorrimento, come lo è l'area individuata; i danni subendi dall'azienda agricola derivanti dall'esproprio delle aree occorrenti non sarebbero gravemente lesiva per la stessa trattandosi di circa are 72,00 su una superficie aziendale complessiva di are; le aree non risultano gravate da alcun vincolo di natura ambientale e paesaggistica come è emerso in sede di conferenza dei servizi;

DATO ALTRESI' ATTO che sulle particelle interessate dall'intervento non risultano essere presenti vincoli di alcuna natura paesaggistica e/o ambientale;

RITENUTO CHE, sull'area oggetto dell'intervento, con l'approvazione definitiva della presente variante al vigente strumento urbanistico generale, si provvede ad apporre il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i.;

VISTO

- il D.P.R. 380/01 e s.m.i.
- il DPR 327/01 e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;
- la L.R. 56/1980 e s.m.i.;
- la L.R. 20/2001 e s.m.i.;
- la L.R. 13/2001 e s.m.i.;
- la L.R. 03/2005 e s.m.i.;
- il vigente P.U.G.;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti n. 9 (nove) favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 1 (uno) astenuto (Turco M.A.)

DELIBERA

1. DI NON ACCOGLIERE le osservazioni pervenute dalla ditta Greco Paola per le motivazioni in narrativa indicate
2. DI DICHIARARE la pubblica utilità delle opere previste in progetto di cui all’oggetto così come motivato nella premessa del presente provvedimento;
3. DI APPROVARE definitivamente, anche ai fini urbanistici, con le indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri acquisiti in sede di conferenza dei servizi in narrativa indicata, il progetto così come definito dal D. Lgs. n. 50/2016 dell’opera pubblica denominata “REALIZZAZIONE IN REGIME DI CONCESSIONE NELL’AMBITO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO NEL CIMITERO COMUNALE E DELLA CONNESSA GESTIONE”, che costituisce VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO GENERALE a conclusione del procedimento di variante semplificata di cui all’art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005 n.3 e art. 16 della L.R. 13/2001;
4. Di dare atto che il progetto è costituito dagli elaborati descritti in narrativa
5. DI APPORRE definitivamente, sulle aree interessate dall’intervento di cui in oggetto, il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del DPR. n. 327/2001 e della L.R. n. 3/2005, così come previsto dall’art. 9, c. 1 del DPR 327/2001, per la durata di anni 5 (cinque) entro i quali potrà essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, così come previsto dall’art. 9, c. 2 del DPR 327/2001;
6. DI DARE ATTO che gli oneri per l’acquisizione delle aree ai fini della realizzazione dell’opera pubblica de quo verteranno in capo al Concessionario quale Autorità Espropriante, che curerà tutti i procedimenti connessi alle attività espropriative, ai sensi della normativa vigente in materia di esproprio;
7. DI DARE ATTO che sono state già avviate le procedure espropriative attraverso un’accurata ricognizione ed individuazione dei proprietari delle aree interessate dall’intervento, ai quali è stato inviato l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo almeno venti giorni e che nei successivi trenta giorni, così come previsto dall’art. 11, c. 2 del D.P.R. 327/2001 è pervenuta la sola osservazione in merito da parte della ditta Greco Paola, non accolta da parte dell’Autorità espropriante per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono formalmente trascritte;
8. DI DARE ATTO che non sussistono i presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 39 del D.P.R. 327/2001.
9. DI DARE ATTO che sulle particelle interessate dall’ intervento non risultano essere presenti vincoli di alcuna natura paesaggistica e/o ambientale e che l’intervento di progetto, sulla base delle caratteristiche che possiede, non rientra tra quelli per i quali è prevista la procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11;
10. DI EVIDENZIARE quanto segue, ai fini VAS: di prendere atto, in merito alla Valutazione Ambientale Strategica, della determina dirigenziale n. 43 del 18.05.2022 dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca nella qualità di Autorità Competente, di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, nonché al parere di cui al verbale della Commissione Paesaggio integrata con Esperto VAS conclusivo del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS;
11. DI DARE ATTO che, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Caprarica di Lecce della determinazione n. 252 del 20.05.2022 di positiva conclusione della conferenza dei servizi, affinché chiunque potesse presentare proprie osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990, non risulta essere

pervenuta alcuna osservazione in merito e quindi, ai sensi delle precitate norme regionali, il presente provvedimento con cui il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente, determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale;

12. DI NOTIFICARE il presente provvedimento di approvazione della variante urbanistica e di definitiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai soggetti interessati dalle procedure espropriative per la realizzazione dell'opera pubblica;
13. DI DEMANDARE al Settore Assetto del Territorio il compito di ottemperare a tutti i successivi adempimenti derivanti dall'approvazione del presente provvedimento ai fini della pubblicazione e della pubblicità dello stesso nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in materia.
14. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, la documentazione relativa al procedimento di presentazione ed approvazione della variante urbanistica di cui in epigrafe sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune alla sezione "*Amministrazione Trasparente*"- sottosezione "*Pianificazione e governo del Territorio*".

INOLTRE, con voti n. 9 (nove) favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 1 (uno) astenuto (Turco M.A.)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo GRECO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 21/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00.

Dalla residenza municipale, addì 21/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

A norma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, si attesta che la presente deliberazione,

☐ diverrà esecutiva decorsi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Per copia conforme all'originale

Caprarica di Lecce,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia PAGLIARA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
